

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di introdurre alcuni rilevanti correttivi della disciplina relativa all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi, emanata col decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in virtù della delega conferita al Governo dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, che appaiono urgenti ed indilazionabili, alla luce dell'esperienza maturata nella prima fase di attuazione.

La nuova disciplina, che muove dalla giusta esigenza di impedire il perpetuarsi di rilevanti fenomeni distorsivi nel settore, contiene tuttavia disposizioni che rischiano di aggravare la già difficile situazione gestionale di moltissime imprese agricole, ed in particolare di quelle di minori dimensioni, imponendo adempimenti burocratici molto pesanti e di dubbia utilità; vengono elevati in misura notevolissima gli oneri contributivi, in particolare nelle zone montane, in palese contraddizione con l'esigenza, in cui convergono valutazioni di ordine sociale, economico, ambientalistico, di impedire l'esodo e la desertificazione delle zone interne; introduce meccanismi di cancellazione di iscritti al sistema previdenziale eccessivamente bruschi, che rischiano di privare di colpo un gran numero di addetti agricoli da ogni prestazione previdenziale ed assistenziale, con effetti gravissimi specialmente nelle zone agricole del Mezzogiorno in cui

si registrano tassi di disoccupazione più che doppi rispetto alla media nazionale.

Le proposte del disegno di legge possono essere così riassunte:

a) si esentano dall'obbligo di tenuta del registro d'impresa le aziende che occupino meno di 10 dipendenti;

b) si sopprimono gli incrementi dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali, insostenibili per le imprese agricole, che in moltissimi casi sono sulla soglia della chiusura;

c) si stabilisce un termine più congruo di 90 giorni, per consentire ai lavoratori iscritti di ricorrere contro i provvedimenti di cancellazione, e si stabilisce l'automatica sospensione degli effetti del provvedimento, fino alla decisione del ricorso amministrativo nei due gradi;

d) si rafforza il contenuto dell'articolo 5 prevedendo l'esclusione dai benefici di legge e delle agevolazioni contributive per le aziende che non osservano l'obbligo delle buste paga, accentuando la specificità delle sanzioni;

e) si sopprime il silenzio-rifiuto.

Considerata l'importanza della materia, che coinvolge pesantemente tutto il mondo agricolo, con il rischio di grandi contraccolpi sociali, specie nel Mezzogiorno, si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo le parole: «i datori di lavoro agricolo» sono inserite le seguenti: «che impegnano più di dieci lavoratori».

2. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono aggiunte, in fine, le parole: «con l'esclusione dai benefici di legge e dalle agevolazioni contributive».

3. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è soppresso l'ultimo periodo.

4. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
- b) è soppresso l'ultimo periodo.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è soppresso l'ultimo periodo.

6. All'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis) La proposizione di ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola ed alla commissione centrale determina l'automatica sospensione del provvedimento».

7. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è soppresso l'ultimo periodo.

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.

